



# Lavorosì

Art. 1, commi da 28 a 34: detassazione nuovi investimenti e costo del lavoro. ....	2
Art.1, commi da 78 a 81: credito di imposta formazione 4.0 .....	2
Art.1, comma 127: riqualificazione di aree industriali dismesse. ....	2
Art. 1, commi da 176 a 178: acceleratore degli investimenti regionali. ....	2
Art. 1, comma 201: potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy. ....	3
Art. 1, comma 202: strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo di impresa. ....	3
Art. 1, commi da 206 a 209 e 219: investimenti in capitale di rischio. ....	3
Art. 1, comma 247: proroga incentivo occupazione Mezzogiorno. ....	4
Art. 1, commi da 248 a 250: rifinanziamento trattamenti di integrazione salariale straordinaria gruppo ILVA. ....	4
Art. 1, commi da 251 a 253: trattamenti di mobilità in deroga. ....	4
Art. 1, comma 254: stanziamento risorse per le aree di crisi complessa della Regione Lazio. ....	4
Art.1, commi da 255 a 258: Fondo per il Reddito di cittadinanza e Fondo per la revisione del sistema pensionistico. .	5
Art.1, commi da 270 a 272: personale Province e Città metropolitane in materia di politiche attive del lavoro. ....	6
Art. 1, comma 275: fondo per i poli universitari tecnico-scientifici del Mezzogiorno. ....	6
Art. 1, comma 278: congedo obbligatorio per il padre lavoratore. ....	7
Art. 1, comma 281: apprendistato e alternanza scuola e lavoro. ....	7
Art. 1, comma 282: piani di recupero occupazionale. ....	7
Art. 1, comma 285: risorse ANPAL. ....	7
Art. 1, comma 290: incentivi al contratto di apprendistato. ....	8
Art. 1, commi da 298 a 299: assunzioni nella Pubblica Amministrazione. ....	8
Art. 1, comma 300: concorsi pubblici unici. ....	8
Art. 1, commi da 301 a 302: limiti di spesa per assunzioni nella PA. ....	9
Art. 1, commi da 360 a 367: disposizioni in materia di procedure concorsuali nelle Pubbliche Amministrazioni. ....	9
Art. 1, comma 399: divieto assunzioni personale. ....	10
Art. 1, comma 403: deroga alle assunzioni a tempo determinato per le Università e altri Istituti ed Enti richiamati. ....	10
Art. 1, comma 415: assunzioni di personale educativo. ....	10
Art.1, comma 445: contrasto al lavoro irregolare. ....	10
Art. 1, commi da 446 a 449: assunzione a tempo indeterminato lavoratori socialmente utili. ....	10
Art. 1, commi da 465 a 469: riparto delle risorse destinate agli istituti tecnici superiori. ....	11
Art. 1, comma 485: congedo di maternità. ....	11
Art. 1, comma 486: smart working - priorità per le lavoratrici madri. ....	11
Art. 1, comma 533: retribuzione per i disabili. ....	12
Art. 1, commi da 706 a 717: bonus occupazionale per giovani eccellenze. ....	12
Art. 1, commi da 718 a 719: ANPAL e ANPAL Servizi. ....	13
Art. 1, commi da 721 a 724: modifiche al Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica. ....	13
Art. 1, comma 741: fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione. ....	13
Art. 1, comma 748: fondo per l'attuazione del programma di Governo. ....	13
Art. 1, comma 784: percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. ....	14
Art. 1, comma da 793 a 794: incremento del Fondo "La buona scuola". ....	14
Art. 1, comma 978: turnover nelle Università statali virtuose. ....	14
Art. 1, commi da 1117 a 1120: andamento dei conti pubblici e accantonamento di 2 miliardi per il 2019. ....	14
Art. 1, commi da 1121 a 1126: disposizioni in materia di premi e contributi INAIL in materia di tutela INAIL. ....	15
Art. 1, comma 1136, lettera a): norme transitorie in materia di Reddito di inclusione. ....	15
Art. 1, comma 1136, lettera c): prosecuzione della CIGS e della mobilità in deroga nell'anno 2018 nelle aree di crisi complessa. ....	15
Art. 1, comma 1138, lettera b): inclusione scolastica degli studenti con disabilità. ....	15



**Art. 1, commi da 28 a 34: detassazione nuovi investimenti e costo del lavoro.** “A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli Enti indicati nell'articolo 73 del TUIR, può essere assoggettato all'aliquota del 24%, ridotta di nove punti percentuali, per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma: a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi; b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato”.

**Art.1, commi da 78 a 81: credito di imposta formazione 4.0** La disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Il credito d'imposta, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40% di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30%. Per l'attuazione degli interventi previsti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018. Per l'attuazione di quanto disposto, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta.

**Art.1, comma 127: riqualificazione di aree industriali dismesse.** “Al fine di favorire i processi di riqualificazione delle aree industriali dismesse, all'articolo 1, comma 266, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), le parole: ‘e infrastrutture di aree industriali dismesse’ sono sostituite dalle seguenti: ‘infrastrutture e sistemi di mobilità a basso impatto ambientale fra le aree industriali dismesse e l'esistente rete del trasporto pubblico’”. La norma introdotta nel corso dell'esame al Senato, prevede così che, per agevolare i processi di riqualificazione delle aree di cui si tratta, gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale possano riguardare anche sistemi di mobilità a basso impatto ambientale fra le aree industriali dismesse e l'esistente rete del trasporto pubblico.

**Art. 1, commi da 176 a 178: acceleratore degli investimenti regionali.** “Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti dal piano degli investimenti definito con il Documento di economia e finanza regionale 2019-2021, a valere su finanziamenti regionali, statali o dell'Unione europea, nonché di sostenere le analoghe iniziative degli Enti locali del rispettivo territorio, le Regioni adottano misure amministrative per rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti. Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, le Regioni possono procedere all'assunzione a tempo determinato, per gli anni 2019, 2020 e 2021, mediante procedure selettive pubbliche, di un contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica

non dirigenziale, per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici, comprese le attività di responsabile unico del procedimento e di componente delle commissioni giudicatrici. Le assunzioni con contratti di lavoro flessibile sono effettuate dalle Regioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e i relativi contratti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del DL n. 78/10, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/10", secondo cui le Amministrazioni Statali possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

**Art. 1, comma 201: potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy.** "Per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui alla Legge n. 164/14, sono stanziati, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ulteriori 90 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020. All'attuazione del Piano provvede l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane". Tale Piano prevede l'ampliamento del numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale; l'espansione delle quote italiane del commercio internazionale; la valorizzazione dell'immagine del Made in Italy nel mondo; il sostegno alle iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia.

**Art. 1, comma 202: strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo di impresa.** "Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del DL n. 112/08, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/08, è autorizzata la spesa di 1,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 41 milioni di euro per l'anno 2020 e di 70,4 milioni di euro per l'anno 2021". Viene così rifinanziato lo strumento del contratto di sviluppo, misura di incentivazione per le imprese che intendano realizzare, singolarmente o in forma associata, investimenti di grande dimensione nei settori industriale, turistico e commerciale.

**Art. 1, commi da 206 a 209 e 219: investimenti in capitale di rischio.** Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali, lo Stato, tramite il Ministero dello sviluppo economico, può sottoscrivere quote o azioni di uno o più Fondi per il Venture Capital o di uno o più fondi che investono in Fondi per il Venture Capital. Lo Stato può sottoscrivere le quote o azioni anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi di investimento. Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità d'investimento dello Stato nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, relativa agli "Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio", o del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione. Per tali finalità è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno al

Venture Capital con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

**Art. 1, comma 247: proroga incentivo occupazione Mezzogiorno.** I Programmi operativi nazionali e regionali e i Programmi operativi complementari possono prevedere, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per i soggetti di cui al primo periodo, l'esonero contributivo è elevato fino al 100%, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della Legge n. 190/14 (Legge Finanziaria 2015) ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In attuazione del presente comma sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei Programmi interessati.

**Art. 1, commi da 248 a 250: rifinanziamento trattamenti di integrazione salariale straordinaria gruppo ILVA.** Al fine di garantire la copertura degli ammortizzatori sociali anche per l'anno 2019, le disposizioni previste dal DL n. 243/16, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 18/17, e dall'articolo 1, comma 1167, della Legge n. 205/17 (Legge di Bilancio 2018), sono prorogate nel limite di spesa di 35 milioni. Il Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi. A tali oneri, nel limite di spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della Legge 27 dicembre n. 147/13.

**Art. 1, commi da 251 a 253: trattamenti di mobilità in deroga.** "Il trattamento di mobilità in deroga è concesso, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto alla NASpl. A tali lavoratori, dal 1° gennaio 2019, sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito Piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'ANPAL. Agli oneri derivanti si fa fronte nel limite massimo delle risorse residue disponibili per le politiche per il lavoro e l'occupazione delle Regioni, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'attuazione di quanto previsto è disciplinata con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze". Si precisa che i lavoratori interessati sono quelli che non posseggono i requisiti per la fruizione della NASpl, e cioè almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e 30 giornate di lavoro effettivo (a prescindere dal minimale contributivo) nei 12 mesi che precedono l'inizio del medesimo periodo di disoccupazione.

**Art. 1, comma 254: stanziamento risorse per le aree di crisi complessa della Regione Lazio.** All'articolo 1, comma 139, della Legge n. 205/17 (legge di Bilancio 2018), sono aggiunte le seguenti parole: "e la regione Lazio può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 6 milioni di euro nell'anno 2018, per

un massimo di dodici mesi, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio”. All'onere derivante da tale applicazione, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, è ridotto di 6 milioni di euro per l'anno 2019.

**Art.1, commi da 255 a 258: Fondo per il Reddito di cittadinanza e Fondo per la revisione del sistema pensionistico.** Al fine di introdurre nell'ordinamento le pensioni di cittadinanza e il Reddito di cittadinanza, è istituito un Fondo denominato 'Fondo per il Reddito di cittadinanza', con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse individuate, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Fino alla data di entrata in vigore delle misure adottate, continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del Reddito di inclusione (ReI), nel limite di spesa pari alle risorse destinate a tal fine dall'articolo 20, comma 1, del DLgs n. 147/17 e sulla base delle procedure indicate. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2019 il Fondo Povertà, di cui al DLgs n. 147/17, è ridotto di 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo denominato 'Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani', con una dotazione pari a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse indicate, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Con i provvedimenti attuativi delle misure di cui sopra, la dotazione dei relativi Fondi può essere rideterminata, fermo restando il limite della spesa complessivamente autorizzata. L'Amministrazione a cui è demandata la gestione delle misure effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali economie per alcune misure e maggiori oneri per altre, entrambi aventi anche carattere pluriennale, possono essere effettuate variazioni compensative tra gli stanziamenti interessati per allineare il bilancio dello Stato agli effettivi livelli di spesa. Le eventuali economie non utilizzate per le compensazioni possono essere destinate a riconfluire nei Fondi di cui sopra che hanno finanziato le relative misure, assicurando comunque per ciascun anno il rispetto del limite di spesa indicato. L'accertamento avviene quadrimestralmente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri Decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza, un importo fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è

destinato ai Centri per l'impiego, al fine del loro potenziamento e un importo fino a 10 milioni di euro per l'anno 2019 è destinato al finanziamento del contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi S.p.A. A decorrere dall'anno 2019, le Regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai Centri per l'impiego. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei Centri per l'impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il Reddito di cittadinanza. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del DLgs n. 281/97, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le Regioni interessate”.

**Art.1, commi da 270 a 272: personale Province e Città metropolitane in materia di politiche attive del lavoro.** “All’articolo 1, comma 793, della Legge n. 205/17 (Legge di Bilancio 2018), dopo le parole: ‘con corrispondente incremento della dotazione organica’ sono inserite le seguenti: ‘o in alternativa, nell’ambito delle deleghe delle funzioni trasferite con apposite Leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle Città metropolitane e delle Province in deroga all'articolo 1, comma 421, della Legge n. 190/14, limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla predetta legislazione regionale’. All’articolo 1, comma 795, della Legge n. 205/17, dopo le parole: ‘per la gestione dei Servizi per l'impiego sono inserite le seguenti: qualora la funzione non sia delegata a Province e Città metropolitane con Legge regionale’. All’articolo 1, comma 796, della Legge n. 205/17, dopo le parole: ‘gli Enti regionali costituiti per la gestione dei Servizi per l’impiego sono inserite le seguenti: o le Province e le Città metropolitane, se delegate nell'esercizio delle funzioni”. I commi, introdotti al Senato, intervengono in materia di trasferimento alla Regione (o all’Agenzia o Ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l’impiego) di dipendenti o collaboratori già in servizio presso i CPI, nonché in materia di stabilizzazione dei lavoratori dipendenti a termine operanti nel medesimo settore, ampliando l’ambito dei soggetti che possono procedere alle suddette stabilizzazioni in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa vigente.

**Art. 1, comma 275: fondo per i poli universitari tecnico-scientifici del Mezzogiorno.** Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca è istituito il Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno, la cui dotazione è costituita dalle risorse versate al bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca. Il Fondo è finalizzato al finanziamento a favore delle università aventi sede nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e in cui sia presente almeno un dipartimento in discipline tecnico-scientifiche e sociologiche, per essere destinato a forme di sostegno diretto agli studenti, al finanziamento di assegni di ricerca, nonché per studi e ricerche inerenti allo sviluppo del Mezzogiorno. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse del Fondo nei limiti delle disponibilità dello stesso.

**Art. 1, comma 278: congedo obbligatorio per il padre lavoratore.** “Al comma 354 dell’articolo 1 della Legge n. 232/16 (Legge di Bilancio 2017), sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: ‘è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018’ sono sostituite dalle seguenti: ‘è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019’; b) al secondo periodo, le parole: ‘e a quattro giorni per l’anno 2018’ sono sostituite dalle seguenti: ‘a quattro giorni per l’anno 2018 e a cinque giorni per l’anno 2019’; c) al terzo periodo, le parole: ‘per l’anno 2018’ sono sostituite dalle seguenti: ‘per gli anni 2018 e 2019’; d) al quarto periodo sono premesse le seguenti parole: ‘per gli anni 2017 e 2018”. Il padre lavoratore dipendente, per l’anno 2019, ha così diritto a 5 giorni di congedo obbligatorio da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore (in caso di adozione e affidamento nazionale o internazionale), e di un giorno di congedo facoltativo in sostituzione al periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre.

**Art. 1, comma 281: apprendistato e alternanza scuola e lavoro.** “Limitatamente all’esercizio finanziario 2019, le risorse di cui all’articolo 1, comma 110, lettera b), della Legge n. 205/17, sono incrementate di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del DL n. 185/08, convertito, con modificazioni, dalla Legge .....Lo stanziamento per i percorsi formativi di apprendistato di primo livello e di quelli relativi all’alternanza tra scuola e lavoro, è incrementato per un importo pari a 50 milioni, portando così il finanziamento a 125 milioni di euro per il 2019.

**Art. 1, comma 282: piani di recupero occupazionale.** “Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11- bis, del DLgs n. 148/15, come ripartite tra le Regioni con i Decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, nonché le restanti risorse finanziarie previste per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nella Regione Sardegna, nonché ulteriori 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, da ripartire proporzionalmente tra le Regioni in base alle rispettive esigenze con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere destinati dalle predette Regioni, nell’anno 2019, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del DLgs n. 148/15, nonché a quelle dell’articolo 53-ter del DL n. 50/17, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/17”. La norma prevede la facoltà di utilizzare le restanti risorse finanziarie stanziata per far fronte, attraverso l’erogazione di trattamenti di sostegno al reddito, ai piani di recupero occupazionale in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale previsti da specifiche disposizioni.

**Art. 1, comma 285: risorse ANPAL.** “Le somme non spese in attuazione dell’articolo 10 del DL n. 91/17, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 123/17, restano acquisite al bilancio dell’ANPAL e sono destinate ad interventi di politica attiva del lavoro. I risparmi di spesa relativi alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 6, del DL n. 76/13, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 99/13, affluiscono al Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all’articolo 1, comma 215, della Legge n. 147/13”. Le risorse non utilizzate dall’ANPAL e destinate a programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori, espulsi dai



processi produttivi e coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, restano acquisite al bilancio dell'ANPAL per ulteriori misure di politica attiva.



**Art. 1, comma 290: incentivi al contratto di apprendistato.** “All’articolo 1, comma 110, della Legge n. 205/17 (Legge di Bilancio 2018), la lettera d) è sostituita dalla seguente: ‘d) euro 5 milioni per l'anno 2018, euro 5 milioni per l'anno 2019 ed euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 per l'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del DLgs n. 150/15”. La norma prevede riduzioni, a far data dal 2019, degli incentivi per le assunzioni con il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore. In particolare, sono stanziati 5 milioni per il 2019 (in luogo dei 15,8 milioni previsti) e 5 milioni di euro a decorrere dal 2020 (in luogo dei 22 milioni previsti).

**Art. 1, commi da 298 a 299: assunzioni nella Pubblica Amministrazione.** “Il fondo di cui all’articolo 1, comma 365, della Legge n. 232/16 (Legge di Bilancio 2017), per le finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 365, è rifinanziato per 130.725.000 euro per l’anno 2019, per 328.385.000 euro per l’anno 2020 e per 433.913.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021. Le relative assunzioni a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, sono autorizzate, nell’ambito delle vacanze di organico, a favore delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici non economici nazionali e delle Agenzie individuati con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della ripartizione delle risorse di cui sopra si tiene conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni e alle esigenze di potenziamento di settori specifici secondo gli obiettivi del Governo. Le risorse assegnate alle Amministrazioni richiedenti sono destinate, in via prioritaria, ad avviare nuove procedure concorsuali per il reclutamento di professionalità con competenze in materia di: a) digitalizzazione; b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi; c) qualità dei servizi pubblici; d) gestione dei Fondi strutturali e della capacità di investimento; e) contrattualistica pubblica; f) controllo di gestione e attività ispettiva; g) tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione; h) monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio”. Viene così rifinanziato il Fondo per il pubblico impiego per la parte relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la PA, individuate nell’ambito delle vacanze di organico e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.

**Art. 1, comma 300: concorsi pubblici unici.** “Fatta salva l'esigenza di professionalità aventi competenze di spiccata specificità e fermo quanto previsto per il reclutamento del personale, le procedure concorsuali autorizzate a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365 della Legge n. 232/16, sono svolte, secondo le indicazioni dei piani di fabbisogno di ciascuna Amministrazione, mediante concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee. I predetti concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), che si avvale dell'Associazione Formez PA, e possono essere espletati con modalità semplificate definite con Decreto del

Ministro per la pubblica amministrazione da adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, anche in deroga alla disciplina prevista dai Regolamenti di cui al DPR n. 487/94, al DPR n. 272/04, e al DPR n. 70/13. Le procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dal DLgs n. 165/01". Il comma in esame, come modificato nel corso dell'esame al Senato, dispone che le procedure concorsuali autorizzate a valere sulle risorse del Fondo per il pubblico impiego, per la parte relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la PA si svolgano mediante concorsi pubblici unici.

**Art. 1, commi da 301 a 302: limiti di spesa per assunzioni nella PA.** Sono autorizzate, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della Legge n. 232/16 (Legge di Bilancio 2017), come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, le assunzioni a tempo indeterminato, anche mediante avvio di procedure concorsuali, per alcune Amministrazioni dello Stato, tra le quali il Ministero del Lavoro. Al fine di evitare l'effettuazione di assunzioni oltre i limiti di spesa assegnati a ciascuna Amministrazione, le stesse trasmettono, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti le procedure concorsuali che si intende avviare e quelli concernenti il personale dirigenziale di livello non generale e non dirigenziale da assumere, in relazione al fabbisogno e nell'ambito della propria dotazione organica, nonché la spesa annua lorda, per ciascuna annualità e a regime, effettivamente da sostenere per il trattamento economico complessivo, tenuto conto del costo unitario annuo per ciascuna qualifica di personale da assumere. All'esito delle verifiche operate dai predetti Dipartimenti, le Amministrazioni sono autorizzate ad assumere. Il Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito delle verifiche svolte, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le assunzioni a tempo indeterminato per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono effettuate nel limite di spesa di 2.416.076,00 euro annui dal 2019.

**Art. 1, commi da 360 a 367: disposizioni in materia di procedure concorsuali nelle Pubbliche Amministrazioni.** "A decorrere dall'anno 2019, le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del DLgs n. 165/01, procedono al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate con il Decreto relativo ai concorsi pubblici unici. Fino alla data di entrata in vigore di tale Decreto, il reclutamento avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del DLgs n. 165/01, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le PP. AA, sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da Leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali indicati nella norma di cui si tratta. I commi da 360 a 364 non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. In analogia a quanto previsto al comma 359, i bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia di valutazione della rilevanza economica, finanziaria e giuridica dei provvedimenti normativi e della relativa verifica delle quantificazioni degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica nonché in materia di programmazione degli investimenti pubblici". Tali commi, introdotti al Senato, riguardano

le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale di tutte le PP. AA, nonché l'esclusione della possibilità di utilizzare le graduatorie concorsuali al fine di assumere idonei e la modifica, in via transitoria, dei termini di vigenza delle graduatorie medesime.

**Art. 1, comma 399: divieto assunzioni personale.** “Per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli Enti pubblici non economici e le Agenzie fiscali, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019. Per le Università la disposizione di cui al periodo precedente si applica con riferimento al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà assunzionali dello stesso anno. Sono fatti salvi gli inquadramenti al ruolo di professore associato, che possono essere disposti nel corso dell'anno 2019 al termine del contratto come ricercatore”.

**Art. 1, comma 403: deroga alla disciplina delle assunzioni a tempo determinato per le Università private e gli altri Istituti ed Enti richiamati.** “All'articolo 1, comma 3, del DL n. 87/18 (Decreto Dignità), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/18, dopo le parole: ‘ai contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni’ sono inserite le seguenti: ‘nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle Università private, incluse le filiazioni di Università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero Enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa”, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del DL n.87/18.

**Art. 1, comma 415: assunzioni di personale educativo.** “A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le facoltà assunzionali del personale educatore delle istituzioni educative statali sono incrementate fino a 290 posti, nell'ambito dei posti vacanti e disponibili”.

**Art.1, comma 445: contrasto al lavoro irregolare.** Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della dotazione organica, un contingente di personale prevalentemente ispettivo. Sono inoltre aumentati gli importi di alcune sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale elencati dalla norma; le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

**Art. 1, commi da 446 a 449: assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità.** Nel triennio 2019-2021, le Amministrazioni Pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili, nonché dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della

dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle condizioni specificate dalla norma stessa. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2019. È fatto obbligo agli Enti utilizzatori di registrare le fuoriuscite dal bacino dei lavoratori socialmente utili nell'apposito sistema di monitoraggio gestito da ANPAL Servizi S.p.A. In tal caso, le Pubbliche Amministrazioni sopra indicate provvedono a comunicare all'ente utilizzatore l'avvenuta assunzione del lavoratore e la relativa decorrenza.

**Art. 1, commi da 465 a 469: riparto delle risorse destinate agli istituti tecnici superiori.** Per rispondere con continuità alla richiesta di giovani con un'alta specializzazione tecnica e tecnologica necessaria allo sviluppo economico e alla competitività del sistema produttivo italiano, le risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, sono ripartite tra le Regioni e assegnate in modo da rendere stabile e tempestiva, a partire dall'anno formativo 2019/2020, la realizzazione dei percorsi degli istituti tecnici superiori coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto e inclusi nei piani territoriali regionali. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna le risorse di cui sopra entro il 30 settembre di ciascun anno, direttamente alle Regioni, che le riversano agli istituti tecnici superiori che nell'annualità formativa precedente hanno riportato una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015. Resta fermo l'obbligo di cofinanziamento delle Regioni ai piani triennali di attività degli istituti tecnici superiori per almeno il 30% dell'ammontare delle risorse statali stanziare. Gli istituti tecnici superiori possono comprendere, nei suddetti piani, anche ulteriori percorsi e attività, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, finanziati da soggetti pubblici e privati per potenziare la propria offerta formativa, previa comunicazione al competente assessorato della regione e all'ufficio scolastico.

**Art. 1, comma 485: congedo di maternità.** "All'articolo 16 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al DLgs n.151/01, dopo il comma 1 è inserito il seguente: '1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro". Ciò in alternativa allo schema consueto: 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto.

**Art. 1, comma 486: smart working - priorità per le lavoratrici madri.** "All'articolo 18 della Legge 81/17, dopo il comma 3 è inserito il seguente: '3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del TU delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al DLgs n. 151/01, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/92".

**Art. 1, comma 533: retribuzione per i disabili.** Al comma 166 dell'articolo 1 della Legge n. 190/14, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell'ambito del predetto progetto, è rimborsata dall'INAIL al datore di lavoro nella misura del 60% di quanto effettivamente corrisposto. I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall'INAIL. Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Qualora gli interventi individuati nell'ambito del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato non siano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a restituire all'INAIL l'intero importo del rimborso. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'INAIL concorre al finanziamento dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del DLgs n. 150/15, rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di finanziamento (omissis)”.

**Art. 1, commi da 706 a 717: bonus occupazionale per giovani eccellenze.** Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca ed aventi determinati requisiti è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata. L'esonero è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto. L'esonero si applica anche nel caso di trasformazione, avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti indicati dalla Legge alla data della trasformazione. Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero di cui sopra o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero, effettuato nei ventiquattro mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'esonero è riconosciuto agli stessi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione. L'esonero è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale. L'INPS provvede, con apposita Circolare, a stabilire le modalità di fruizione dell'esonero. Al fine di ottenere l'esonero si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 ottobre 2013. Gli incentivi sono fruiti nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti “de minimis”. Gli oneri relativi agli interventi sono posti a carico, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per l'anno 2020, delle risorse del PON SPAO. L'ANPAL provvede a rendere tempestivamente disponibili le predette risorse, nel rispetto

delle procedure europee di gestione dei fondi del Programma operativo nazionale, al fine di determinare la data di effettivo avvio degli interventi previsti. Nell'ambito delle proprie competenze le Regioni possono integrare il finanziamento degli interventi nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate.

**Art. 1, commi da 718 a 719: ANPAL e ANPAL Servizi.** All'articolo 4, comma 12, del DLgs n. 150/15, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: 'Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono nominati il Presidente e il Direttore Generale dell'ANPAL, con contestuale decadenza del Presidente e del Direttore Generale in carica. Il Presidente decade altresì dalla carica di Amministratore Unico di ANPAL Servizi S.p.A. La competenza del Direttore Generale di formulare proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'ANPAL è attribuita al Presidente'. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, gli statuti dell'ANPAL e di ANPAL Servizi S.p.A. sono adeguati alle disposizioni di cui sopra.

**Art. 1, commi da 721 a 724: modifiche al Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica.** "All'articolo 1, comma 5, del TU in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al DLgs n. 175/16, le parole: 'partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche' sono sostituite dalla seguente: 'controllate'. Al comma 6 dell'articolo 4 del TU, dopo le parole: 'dell'articolo 34 del Regolamento (CE) n. 1303/13 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013' sono inserite le seguenti: 'dell'articolo 42 del Regolamento (UE) n. 1305/13 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013'. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 TU è inserito il seguente: '5- bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'Amministrazione Pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione'. All'articolo 26 del TU, dopo il comma 6 è inserito il seguente: '6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle Società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6". I commi 721 e 723 modificano la disciplina delle Società partecipate da Società quotate, e autorizzano le PP. AA, le quali all'esito della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute siano tenute alla loro liquidazione, a non procedervi, fino al 31 dicembre 2021, nel caso di partecipazioni in Società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente. I commi 722 e 724, introdotti al Senato, ampliano l'ambito applicativo della disciplina transitoria relativa alla riforma delle società a partecipazione pubblica.

**Art. 1, comma 741: fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione.** "A decorrere dall'anno 2019 il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al DLgs n. 65/17, è incrementato di 10 milioni di euro".

**Art. 1, comma 748: fondo per l'attuazione del programma di Governo.** Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 44.380.452 euro per l'anno 2019, di 16.941.452 euro per l'anno 2020, di 58.493.452 euro per l'anno 2021, di 29.962.452 euro per l'anno 2022, di 29.885.452 euro per l'anno 2023, di 39.605.452 euro per l'anno 2024, di 39.516.452 euro per l'anno 2025, di 34.279.452 euro per l'anno 2026, di 37.591.452 euro per l'anno 2027 e di 58.566.452 euro annui a decorrere dall'anno 2028, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri.

**Art. 1, comma 784: percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.** “I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al DLgs n. 77/05, sono ridenominati ‘percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento’ e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva: a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei”.

**Art. 1, comma da 793 a 794: incremento del Fondo “La buona scuola”.** Tale Fondo è incrementato di 26.120.448 euro per l'anno 2021, di 9.399.448 euro per l'anno 2022, di 36.947.448 euro per l'anno 2023, di 38.231.448 euro per l'anno 2024, di 52.253.448 euro per l'anno 2025, di 54.665.448 euro per l'anno 2026, di 88.478.448 euro per l'anno 2027 e di 85.478.448 euro annui a decorrere dal 2028.

**Art. 1, comma 978: turnover nelle Università statali virtuose.** Sono autorizzate, negli anni 2019 e 2020, maggiori facoltà assunzionali, nel limite di spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per le università statali che nell'anno precedente a quello di riferimento presentano un indicatore delle spese di personale inferiore al 75% e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi, maggiore di 1,10. Le maggiori facoltà assunzionali sono ripartite, con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra gli atenei che rispettano le condizioni di cui sopra, previa specifica richiesta da parte degli stessi, corredata del parere del collegio dei revisori dei conti, dalla quale risulti la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci.

**Art. 1, commi da 1117 a 1120: monitoraggio dell'andamento dei conti pubblici e accantonamento di 2 miliardi di euro per il 2019.** Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, è assicurato il monitoraggio continuo dell'andamento dei conti pubblici. Per l'anno 2019, le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e cassa, sono accantonate e rese indisponibili per la gestione, per un importo complessivo pari a 2 miliardi di euro. Con Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il monitoraggio degli andamenti tendenziali di finanza pubblica effettuato con il Documento di economia e finanza e con la relativa Nota di aggiornamento è aggiornato entro il mese di luglio. Il Ministro dell'economia e delle finanze informa il Consiglio dei ministri degli andamenti tendenziali di finanza pubblica entro i dieci giorni successivi. Qualora dal monitoraggio di luglio gli andamenti tendenziali dei conti pubblici risultino coerenti con il raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2019, valutati al netto delle maggiori entrate derivanti dalle operazioni di dismissione degli immobili pubblici, gli accantonamenti di cui sopra, con Delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono resi disponibili. Qualora dal monitoraggio di luglio dovessero evidenziarsi scostamenti o rischi di scostamenti rilevanti per l'esercizio finanziario 2019 rispetto agli

obiettivi programmatici di finanza pubblica, sulla base delle risultanze della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, con la medesima procedura di cui sopra, gli accantonamenti sono confermati per l'esercizio in corso o sono resi disponibili.

**Art. 1, commi da 1121 a 1126: disposizioni in materia di premi e contributi INAIL in materia di tutela assicurativa INAIL.** Ai fini della revisione delle tariffe, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, dei premi e contributi INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi dell'articolo 3 del DLgs n. 38/00 e dell'articolo 1, comma 128, della Legge n. 147/13, considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto, in aggiunta alle risorse indicate nel citato articolo 1, comma 128, della Legge sopracitata, si tiene conto delle seguenti minori entrate, pari a euro 410 milioni per l'anno 2019, a euro 525 milioni per l'anno 2020 e a euro 600 milioni per l'anno 2021. I commi in esame sono stati inseriti dal Senato. I commi 1121 e 1124 fissano una riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I commi 1122 e 1123 prevedono, tra l'altro, una riduzione delle risorse destinate dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

**Art. 1, comma 1136, lettera a): norme transitorie in materia di Reddito di inclusione.** “Nelle materie di interesse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) all'articolo 25, comma 2, del DLgs n. 147/17, dopo le parole: ‘per l'anno 2018’ sono inserite le seguenti: e per l'anno 2019”. La norma transitoria prevede che il beneficio economico connesso all'istituto del Reddito di inclusione (ReI) sia riconosciuto da parte dell'INPS anche in assenza della sottoscrizione, da parte dei componenti il nucleo familiare, del progetto personalizzato. Il beneficio è sospeso in caso di mancata comunicazione della sottoscrizione decorsi sei mesi dalla prima erogazione. La norma oggetto di proroga prevede inoltre che il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale possa limitare la deroga ad un periodo più breve rispetto a quello previsto di sei mesi.

**Art. 1, comma 1136, lettera c): prosecuzione della CIGS e della mobilità in deroga nell'anno 2018 nelle aree di crisi complessa.** “Nelle materie di interesse del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sono disposte le seguenti proroghe di termini: all'articolo 1, comma 139, della Legge n. 205/17, le parole: ‘anno 2018’ sono sostituite dalle seguenti: ‘anno 2019’”.

**Art. 1, comma 1138, lettera b): inclusione scolastica degli studenti con disabilità.** È autorizzata la spesa di 5,03 milioni di euro per l'anno 2019 in favore delle istituzioni scolastiche al fine di realizzare misure di accompagnamento all'attuazione del DLgs n. 66/17 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della Legge n. 107/15).





